

Controversie in materia di discriminazione - Discriminazioni
collettive - Applicabilità del foro del domicilio del ricorrente -
Carattere funzionale ed esclusivo - Inderogabilità.

In tema di tutela contro le discriminazioni, il criterio di competenza
territoriale del domicilio del ricorrente, che si assume vittima della
discriminazione, è applicabile anche ai ricorsi collettivi, non avendo
il legislatore fatto alcuna distinzione nella formulazione dell'art.
28 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150: tale foro ha carattere
funzionale ed esclusivo al fine di garantire l'effettività della
tutela ed, in assenza di una esplicita volontà del legislatore, non
può ritenersi derogabile neppure dal ricorrente.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24419 del 29/10/2013

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

24419

2013